

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali del settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani**

*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base  
(4 febbraio 2020)*

L'UGL Agroalimentare esprime il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro di sintesi e mediazione svolto dalla Commissione che fornisce in pochi semplici articoli risposte a questioni annose poste dal settore pesca nel suo complesso.

La portata rivoluzionaria dell'impianto proposto risiede senza alcun dubbio nel dettato dell'articolo 3, recante "Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita". Si assiste infatti per la prima volta alla reale volontà di introdurre un ammortizzatore stabile per il settore, riconoscendo le analogie, seppur con le loro specificità, dei lavoratori della pesca professionale con i lavoratori dell'agricoltura, sulla scia di quanto già avvenuto per i datori di lavoro per il tramite dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con cui il legislatore ha previsto l'applicazione all'imprenditore ittico delle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. L'estensione delle forme di integrazione salariale al settore della pesca professionale tramite l'istituzione di un Fondo Pesca CISOA con dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 segna finalmente un punto di svolta per l'intero settore, restituendo centralità alla dimensione sociale. L'inclusione, insieme ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, riconosce la particolare natura dei rapporti di lavoro nel settore e, al contempo, restituisce a questi operatori quella dignità già accordata ai lavoratori degli altri settori.

La formulazione di cui all'art. 3 riguardo alle finalità dell'introduzione della CISOA, inoltre, apre all'opportunità di superare la forte disparità di trattamento attualmente esistente tra i lavoratori del settore della pesca professionale e gli altri lavoratori italiani. L'art. 343 del Codice della Navigazione, infatti, reca ancora la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con lo sbarco dell'arruolato a seguito di malattia o infortunio del lavoratore. La lettera a) del comma 1 reca tra le casistiche in cui la CISOA interverrebbe a sostegno del reddito dei lavoratori anche la fattispecie dell'"indisponibilità per malattia del comandante o di

altri membri dell'equipaggio", di fatto consentendo almeno l'apertura di una riflessione sul tema al fine di operare un'innovazione normativa, nell'ambito dell'art. 2, sanando tale situazione di fatto non più tollerabile per un paese civile.

L'introduzione di un'integrazione al reddito del personale imbarcato, inoltre, per l'UGL Agroalimentare, è destinata a produrre effetti positivi circa la tutela della salute e sicurezza del personale imbarcato, riducendo i rischi collegati all'andare in mare con condizioni meteo marine avverse, con l'assunzione di rischi sempre maggiori derivanti, tra l'altro, anche dalla particolare commistione che, nel rapporto di lavoro nella pesca, si genera tra lavoratore e impresa. La retribuzione alla parte, forma utilizzata dalla maggior parte delle imprese di pesca, implica la compartecipazione al rischio di impresa del lavoratore, essendo questa strettamente correlata ai guadagni ottenuti. L'INAIL sottolinea come: "Questa alea e la partecipazione del lavoratore al rischio d'impresa sono insieme fattori in grado di esercitare una influenza notevole sul livello di sicurezza, in quanto la propensione a risparmiare sulle risorse impiegate è forte per entrambe le parti, che saranno naturalmente tese a ottenere 'il massimo risultato con in minimo sforzo di impresa'. Pertanto potrà esserci un effetto di disincentivazione ad investire in attrezzature tese a rendere il luogo di lavoro tecnologicamente più avanzato e più sicuro"<sup>1</sup>, così come, per contro, un'incentivazione a uscire con condizioni meteo marine critiche, onde evitare perdite di ricavi eccessive.

Per l'UGL Agroalimentare, nel quadro della semplificazione e del riordino della normativa del settore, ritiene imprescindibile la previsione all'art. 2 della proposta di una delega al Governo circa un intervento generale e specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'intero settore. Questa materia, per i lavoratori a bordo delle navi di pesca è regolamentata da una serie di norme internazionali e nazionali. In Italia, la disciplina per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare è disciplinata dal D.P.R. n. 435/91, mentre la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca è disciplinata dai decreti legislativi n. 271/99 e n. 298/99, cui si affianca il d.lgs. n. 272/99 per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito portuale. I suddetti decreti coordinavano la normativa contenuta dal d.lgs. n. 626/94 con le specifiche esigenze della navigazione marittima, in generale, e della pesca. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 2008 ha, al pari della normativa sostituita, previsto l'emanazione delle disposizioni necessarie per il coordinamento della nuova disciplina con la quella relativa alle attività lavorative a bordo delle navi in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca. Tali decreti avrebbero dovuto essere emanati entro 55 mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.<sup>2</sup> facendo salvi, nel periodo di vacanza, i decreti

---

<sup>1</sup> Cfr. Secondo rapporto Pesca, Inail e Ministero dei Trasporti, 2011.

<sup>2</sup> Inizialmente il termine era fissato in 12 mesi. Art. 3 comma 2 d.lgs. n. 81/2008.

di cui al d.lgs. n. 626/94. A distanza di anni, l'UGL Agroalimentare chiede ancora una volta l'emanazione dei decreti di cui all'art. 3 comma 2 del Testo Unico, accordandoli con la Convenzione ILO n.186 del 2006 relativa al lavoro marittimo ma soprattutto con la Convenzione n. 188 del 2007, alla cui ratifica il Consiglio dei Ministri ha dato avvio il 29 gennaio u.s. con l'approvazione del relativo disegno di legge cui si è aggiunto il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio europeo, del 19 dicembre 2016, attuativa della Convenzione ILO n. 188. Tutto ciò risulta però insufficiente a tracciare un nuovo quadro normativo completo, aggiornato e specifico per il settore poiché, come rilevato anche dal Consiglio dei Ministri in fase di approvazione, l'ordinamento italiano già risulta conforme alle prescrizioni minime contenute nella Convenzione, che trova applicazione per le imbarcazioni di lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. La flotta italiana invece, dedita prevalentemente alla piccola pesca o costiera, per oltre il 72% del naviglio è inferiore ai 12 metri.

Strettamente collegato al profilo della salute e sicurezza è l'inserimento dell'attività svolta dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, tra le lavorazioni definite usuranti di cui al d.lgs. n. 67/2001. Il rapporto "Ergonomia in navigazione per la prevenzione delle malattie professionali nel settore della pesca marittima" a cura di Ageing Society e Mipaaf (2012) sintetizza perfettamente l'unicità del lavoro a bordo: "La pesca è un settore che presenta ritmi e condizioni di lavoro impegnative, con una esposizione a diversi fattori di rischio: fisici, chimici, biomeccanici, biologici e relazionali quali, ad esempio, radiazioni solari, a basse e/o alte temperature, a rumore, vibrazioni, posture incongrue in spazi confinati che impongono movimenti scomodi, notevole impegno muscolare con sforzi e sollecitazioni articolari. A ciò si aggiunga una scarsa presenza di relazioni sociali e familiari che influenza negativamente il comportamento del singolo nel gruppo. Il tempo di vita che i marittimi trascorrono a bordo – circa il 90% del tempo complessivo di imbarco - è centrale per intendere la specificità di questa categoria di lavoratori, di fatto l'unica, su scala mondiale, che si riproduca per lunghi periodi nel luogo stesso in cui eroga la propria prestazione lavorativa [...]. L'orizzonte in cui vivono molti marinai è quello di una segregazione in cui neanche l'inglese è la lingua comune, servendo tutt'al più per il lavoro. Essa è, di fatto, più la lingua della merce, dei capitani e degli ufficiali, che non dell'esistenza e delle relazioni sociali extralavorative dei marinai".

Data la complessità di tale attività e lo stress ad essa connessa, l'UGL Agroalimentare auspica pertanto l'inserimento al comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. 67/2001 di una lettera riguardante lavoratori impegnati nelle attività a bordo delle navi da pesca, in virtù delle condizioni di lavoro estremamente peculiari e disagiati.

La salute e sicurezza sul lavoro non possono prescindere dalla formazione che nel settore pesca in materia ad oggi risulta inadeguata a fronte dei rischi che quotidianamente si corrono in questo tipo di attività. L'UGL Agroalimentare condivide l'inserimento tra le attività finanziabili dal Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 5, dell'attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato. Si auspica però che la stessa attenzione al tema sia ugualmente riservata all'art. 3 comma 3 del testo, allorché si prevede la riallocazione delle risorse, eventualmente inutilizzate, della CISOA Pesca. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori risulta fondamentale per dotare il settore di strumenti idonei a cogliere la sfida della diversificazione del reddito, superando le resistenze ancora esistenti da parte degli operatori, soprattutto in considerazione delle opportunità offerte dalle attività di pescaturismo, ittiturismo e dalla vendita diretta.

Non appare infatti ancora sanata la forte carenza registrata in materia di formazione del settore della pesca, così come evidenziato già nell'analisi SWOT contenuta nel Piano Operativo nazionale del FEAMP, secondo cui: "La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determina incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività", influenzando negativamente la redditività del lavoro, l'attrattività del settore ai fini del ricambio generazionale e lo sviluppo delle competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

L'UGL Agroalimentare, inoltre, apprezza l'attenzione posta sull'educazione alimentare e la promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima. Lo svolgimento di campagne volte ad incentivare il consumo delle specie ittiche meno commercializzate, infatti, rappresenta un utile strumento di sostegno alla redditività dell'attività di pesca. Le iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica, però, non possono prescindere, per l'UGL Agroalimentare, da un'adeguata responsabilizzazione della Grande Distribuzione Organizzata. Nonostante l'Italia detenga lo scettro della pesca europea nel mediterraneo, il pescato nazionale costituisce solo il 20 – 25% del consumo pro capite di prodotti ittici, pari, secondo dati della Commissione europea, a 25,9 kg. L'80% del fabbisogno ittico è soddisfatto dalle importazioni, verso cui si rivolge in maniera prevalente la GDO. L'importanza del mercato nello stabilire il valore del pescato e quindi i guadagni dell'impresa, determinando, per la speciale natura del rapporto di lavoro, anche il reddito dei pescatori imbarcati, richiede uno sforzo maggiore nell'azione di sensibilizzazione e promozione presso gli attori della vendita dell'importanza di sostenere il pescato locale, che potrebbe avverarsi anche tramite la un coinvolgimento e un confronto in seno alla Commissione Consultiva nazionale.

Per l'UGL Agroalimentare, il testo base proposto potrà inoltre avere il merito di rendere più efficace la politica di gestione delle risorse ittiche. La predisposizione dei piani di gestione, infatti, è basata su modelli definiti bio-economici, in cui l'aspetto della tutela della risorsa ittica dovrebbe integrarsi con le esigenze economiche del settore. Nella maggior parte dei casi però le regole di gestione a tutela della sostenibilità sono finora state coniugate sotto l'aspetto della salvaguardia biologica, trascurando gli effetti economici e quindi sociali di tali politiche. L'applicazione della CISOA ai lavoratori e agli altri soggetti individuati della pesca professionale, ha il pregio finalmente di riportare alla centralità dovuta la sostenibilità economica e sociale dell'attività di pesca. Un maggiore impulso in tale direzione potrà arrivare dalla previsione di un'equa ripartizione delle quote incrementali di tonno rosso annualmente assegnate all'Italia. Al fine di sostenere la redditività e la sostenibilità economica e sociale delle comunità marinare dedite alla piccola pesca costiera artigianale, con il loro patrimonio storico e culturale, il loro tessuto produttivo nonché l'occupazione, si auspica che, pur nel rispetto del principio della dovuta salvaguardia della storicità e degli investimenti degli attuali detentori, la redistribuzione preveda l'accesso anche per gli operatori della piccola pesca costiera artigianale che non possono attualmente vantare quote individuali.

Lasciando inalterato il positivo giudizio dell'UGL Agroalimentare sul testo base presentato e sulle mediazioni in esso contenute, si propongono alcune modifiche:

- Art. 2 "Delega al Governo per il riordino e la semplificazione in materia di pesca e acquacoltura"
  - o *Prevedere una delega al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi di cui al T.U. 81/2008 per il settore della pesca, con termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.*
  - o *Nel quadro di riordino e aggiornamento della normativa, prevedere la modifica dell'art. 343 del Codice della Navigazione, al fine di superare definitivamente lo sbarco dell'arruolato in caso di malattia o infortunio. Tale progresso è reso possibile dalla previsione di un'integrazione del reddito in caso di "indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio".*
- Art. 3 "Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita":
  - o *Al comma 1 lettera a), dopo le parole "all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio, certificata dall'autorità sanitaria marittima" inserire "o da medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, o dalla ASL territorialmente competente". La certificazione dalle strutture sanitarie di base è già prevista dalla normativa vigente.*

- *Al comma 3, inserire le parole “e dello sviluppo delle risorse umane del settore, sia in termini di occupabilità sia in termini di formazione”.* Il Programma Nazionale della pesca di cui all’art. 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, tra gli obiettivi delle ultime programmazioni ha inevitabilmente incluso tra le sue finalità lo sviluppo dell’associazionismo quale modalità di sostegno e coinvolgimento dei lavoratori del settore. Al fine di seguire la naturale evoluzione avuta dal Programma, nonché per rafforzare la portata rivoluzionaria sotto il profilo sociale del presente articolo, appare auspicabile e opportuna la destinazione delle risorse eccedenti anche a beneficio dei lavoratori del settore. Si ricorda che l’attuale Programma 2017-2019, prorogato con la Legge di Bilancio 2020, l.n. 160/2019, reca l’adozione di misure d’azione a sostegno dello sviluppo delle capacità del comparto, tra cui “il reale rispetto di standard minimi di sicurezza sul luogo di lavoro; la garanzia di misure di protezione e sicurezza sociale nell’esercizio della professione e in un momento successivo alla conclusione di tale esercizio; il rafforzamento della sostenibilità occupazionale in termini di reddito e di ricambio generazionale; la previsione di misure complementari ed alternative per la copertura di reddito minimo; la distribuzione equa dei benefici nel settore”. Seppur l’attenzione sulla formazione è riscontrabile al successivo art. 5 comma 2, lett. e) del testo base, si evidenzia come la vasta portata degli obiettivi rischia di scontrarsi con l’esiguità delle risorse stanziante per il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.
- Art. 11 Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette
  - *Inserire alla lettera b) comma 1, dopo le parole “dell’impresa e della cooperazione” le parole “nonché dei lavoratori”.* Non si ritiene il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella presentazione di indicazioni e proposte lesiva del profilo scientifico della commissione.
- Art. 13 Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura
  - Si accoglie positivamente la ricostituzione della sopracitata Commissione. Si auspica inoltre la ricostituzione delle commissioni territoriali, evitando sovrapposizioni con i tavoli istituiti in seno alle Regioni, al fine di costituire un luogo di confronto sulle specificità locali per raccogliere gli interessi delle singole marinerie. Si ritiene fondamentale, ai fini della costituzione, tener conto dell’attuale assetto della rappresentanza.
- Art. 14 Pesca del tonno rosso
  - Ferma restante la salvaguardia della storicità dei detentori attuali delle quote e degli investimenti da questi sostenuti, la ripartizione della quota incrementale dovrebbe tenere in



# AGROALIMENTARE

## FEDERAZIONE NAZIONALE

debita considerazione la piccola pesca costiera artigianale consentendo l'attribuzione anche a coloro che ad oggi sono privi di quote e ciò al fine di tutelare l'occupazione e migliorare la redditività delle piccole imprese.